

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro III - Della proprietà  
Titolo II - Della proprietà

### **Art. 873 Distanze nelle costruzioni**

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore .